

Soluzioni operative: novità nella relazione sulla gestione al bilancio consolidato

a cura della
Commissione di diritto societario dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano

coordinamento di
Enrico Holzmillner

In ogni numero della rivista trattiamo una questione dibattuta a cui i nostri esperti forniscono una soluzione operativa. Una guida indispensabile per affrontare le problematiche applicative inerenti al diritto societario, con una finestra "aperta" sulle eventuali correlate implicazioni fiscali.

LA QUESTIONE

Con il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 è stata recepita la direttiva comunitaria n. 51/2003/Ce in relazione alle sole disposizioni obbligatorie in materia di bilancio d'esercizio e consolidato. Tra le novità del provvedimento, si ritiene di particolare interesse "operativo" quella che aggiunge maggiori e più qualificanti contenuti alla relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio e a quello consolidato. In particolare, la relazione di gestione consolidata quale analisi deve offrire in merito alla situazione del gruppo di imprese a cui si riferisce?

Evoluzione del diritto comunitario in materia contabile

L'intervento legislativo comunitario in materia di armonizzazione contabile si è storicamente sostanziato nell'emanazione delle seguenti direttive, le quali, da allora, sono rimaste pressoché immutate nei loro contenuti:

- la quarta direttiva 78/660/Cee del 25 luglio 1978, che stabilisce le norme per la preparazione dei conti annuali delle società;
- la settima direttiva 83/349/Cee del 13 giugno 1983, che stabilisce le norme per la preparazione dei conti consolidati;
- la direttiva 86/635/Cee dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari;
- la direttiva 91/674/Cee del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

Con il Consiglio di Lisbona del marzo 2000 si è avviato un profondo processo di revisione, sospinto poi dall'emanazione del regolamento (Ce) n. 1606/2002 relativo all'applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali (regolamento Ias) per le società quotate a partire dal 2005. Di conseguenza, si è posta la necessità di armonizzare, con gli sviluppi dei principi contabili internazionali, le direttive contabili, in specie quelle relative ai conti annuali e consolidati (78/660/Cee e 83/349/

Cee), rivolte anche alle imprese non assoggettabili agli Ias, in modo da garantire condizioni di parità e di coerenza nell'intero sistema.

Su questi indirizzi si colloca la direttiva 2003/51/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003, recentemente attuata nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 (*G.U.* 28 marzo 2007, n. 73)⁽¹⁾, che modifica, in taluni aspetti, tutte e quattro le direttive contabili.

Principali novità in materia di relazione sulla gestione

Secondo il nono "considerando"⁽²⁾ della direttiva in esame, «la relazione sulla gestione e la relazione consolidata sulla gestione costituiscono elementi essenziali dell'informazione finanziaria».

Tuttavia, il contenuto minimo delle indicazioni prescritte nelle rispettive direttive, necessarie per assicurare un fedele resoconto degli affari e della situazione della società o del gruppo, è stato interpretato dagli operatori dei vari Paesi Ue in modo variabile, dando luogo alla presentazione di informazioni di natura spesso assai generica.

Per questo si è sentita l'esigenza di rendere tali disposizioni «più rigorose, in linea con le migliori pratiche attuali», ispirandosi, quantomeno inizialmente, al documento "Management's analysis of the business" prodotto dallo *European Accounting Study Group*, e le informazioni prescritte dagli Ias⁽³⁾. L'obiettivo del "fedele resoconto", infatti, va reso compatibile con l'entità e la complessità degli affari della società o del gruppo, senza far ricorso a regole particolareggiate e lasciando un margine per ulteriori sviluppi delle migliori pratiche.

Le modifiche introdotte dalla direttiva 2003/51/Ce restituiscono una versione dell'art. 46 della quarta direttiva sui conti annuali, quasi integralmente riproposta nell'art. 36 della settima sui conti consolidati, tale per cui la relazione sulla gestione ordinaria (e consolidata) dovrà ora contenere (tra parentesi gli aspetti relativi al bilancio consolidato):

- almeno un fedele resoconto, nei termini di un'analisi equilibrata ed esauriente, dell'andamento e dei risultati degli affari della società (dell'insieme delle imprese consolidate) e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima (medesime);
- una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa (esse) deve (devono) affrontare.

Tale analisi comporta, nella misura necessaria agli scopi che si prefigge, il ricorso:

- a indicatori finanziari fondamentali di prestazione;
- a indicatori non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società (dell'insieme delle imprese consolidate), comprese informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

(1) Per una sintesi del provvedimento, cfr. *Diritto e Pratica delle Società* n. 7/2007, pag. 15.

(2) *G.U.U.E. L 178 del 17 luglio 2003*, pag. 16.

(3) Per un'illustrazione più completa della best practise internazionale di riferimento cfr. M. Caratozzolo, «Le modifiche alla IV e VII direttiva per consentire l'applicazione dei principi IASC», in *Le Società* n. 2/2003.

Elemento essenziale dell'informazione finanziaria

Obiettivo del "fedele resoconto"

Contenuto della relazione sulla gestione ordinaria e consolidata

Utilizzo di indicatori finanziari

La relazione sulla gestione al bilancio consolidato

Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, nel recepire la direttiva, ha conseguentemente modificato⁽⁴⁾ l'art. 40 D.Lgs. n. 127/1991 che disciplina la relazione sulla gestione al bilancio consolidato, con effetto a partire dall'esercizio il cui inizio è successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto (12 aprile 2007) e quindi, nel caso di esercizi solari, dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. Sul piano terminologico si registrano poche differenze rispetto al dettato della direttiva.

Contenuto

La relazione dovrà contenere un'analisi non solo fedele ed equilibrata ma anche esauriente della situazione dell'insieme delle imprese consolidate, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze a cui le stesse sono esposte. Questi ultimi aspetti, in particolare, ampliano notevolmente il campo di osservazione che la lettera *d-bis*, inserita al comma 2 dello stesso art. 40 dal D.Lgs. n. 394/2003, limitava ai rischi derivanti dall'utilizzo di strumenti finanziari.

Rischi e incertezze

I rischi e le incertezze sono ora quelli tipici, interni o esterni alla gestione dell'impresa (legati ai cambi, agli interessi, ai prezzi o ad aspetti tecnologici, produttivi o di mercato), la cui evidenziazione pone gli amministratori anche davanti a comprensibili esigenze di riservatezza⁽⁵⁾.

Questi fattori di rischio, di per sé delicati e complessi a livello di una singola azienda, lo divengono ancor più se riferiti a una realtà multiforme e per sua natura plurale qual è l'insieme o il gruppo delle imprese consolidate. Non è un caso che i tanti e spesso rilevanti casi di dissesti finanziari, a cui si è assistito negli ultimi anni sia in Italia che all'estero, abbiano avuto per protagonisti gruppi di imprese a cui facevano evidentemente difetto, a livello conglomerato, i sistemi di controllo interno, specie in relazione alla rilevazione e alla gestione dei rischi di natura finanziaria.

Gli indicatori strumenti di analisi "della gestione"

Al suddetto art. 40 D.Lgs. n. 127/1991 è stato poi aggiunto il comma 1-*bis*, nel quale si specifica come l'analisi della situazione del gruppo consolidato, contenuta nella relazione sulla gestione al bilancio consolidato, debba prevedere nella misura necessaria alla sua comprensione e all'andamento e al risultato della sua gestione:

- gli indicatori di risultato finanziari;
- gli indicatori non finanziari (se del caso) pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Indicatori finanziari a livello consolidato

In ordine ai primi, si ritiene⁽⁶⁾ possa farsi ricorso al sistema degli indicatori e degli indici individuati secondo le tecniche di analisi di bilancio generalmente utilizzate (Roi, Roe, Ros ecc.).

(4) Vale sottolineare in tutto il relativo iter legislativo l'importante contributo dell'Organismo italiano di contabilità (Oic).

(5) Sul punto, cfr. G. Verna, «Novità in tema di bilanci e delle relazioni che lo corredano», in *Le Società* n. 3/2007, pag. 265.

(6) Per un'elencazione dei possibili indici da utilizzare, cfr. C. Sottoriva, «L'attuazione della direttiva 2003/51/Ce con il D.Lgs. n. 32/2007», in *Le Società* n. 6/2007, pag. 657.

LA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO

Oggetto dell'articolo	La relazione sulla gestione al bilancio consolidato dopo le modifiche apportate all'art. 40 D.Lgs. n. 127/1991, a seguito del recepimento della direttiva 2003/51/Ce
Peculiarità e caratteristiche principali	Il processo di revisione delle storiche direttive contabili ha centrato con la direttiva 2003/51/Ce importanti risultati, specie con riguardo alla modifica della disciplina dei contenuti della relazione sulla gestione, sia nel caso dei bilanci ordinari che consolidati. Le nuove norme rendono la relazione più rigorosa e più aderente alle attese dei tanti portatori d'interesse verso le società e i gruppi d'impresa. Specie a livello di gruppi, le nuove comunicazioni richieste (per esempio, sui rischi e le incertezze, ma anche sugli indicatori finanziari e non) potenziano notevolmente il ruolo e la funzione informativa del bilancio consolidato
Riferimenti normativi principali	Art. 40 D.Lgs. n. 127/1991
Eventuali altri punti da evidenziare (per esempio implicazioni fiscali, responsabilità, tempistiche ecc.)	Le nuove norme verranno utilizzate con riferimento ai bilanci con termine iniziale successivo al 12 aprile 2007

Detta analisi, secondo la nostra opinione, deve essere condotta avendo riguardo al "peso specifico" che ogni singola società consolidata esercita nell'economia complessiva del gruppo di riferimento, adattata alla particolare tipologia e conformazione dell'aggregato delle imprese che ne sono parte. Peraltro, la dottrina aziendalistica ha elaborato specifiche metodologie di analisi del bilancio consolidato, volte non solo all'individuazione dei punti di forza-debolezza dell'insieme delle imprese consolidate, ma anche atte alla valutazione dei rischi finanziari sottesi a una data configurazione delle fonti di finanziamento e dei relativi fabbisogni del gruppo nel suo complesso⁽⁷⁾. Nella scelta degli indicatori più idonei allo spirito delle nuove norme, vanno attentamente valutati altresì il ruolo e la funzione della società capogruppo e quindi la natura intrinsecamente finanziaria o economica del gruppo. Infine, va ricordato che il nuovo comma 2-bis del citato art. 40 concede la facoltà alle società tenute alla presentazione del bilancio consolidato di presentare in un unico documento sia la relazione sulla gestione al bilancio ordinario che quella al bilancio consolidato.

Indicatori non finanziari a livello consolidato

Per quanto concerne, invece, l'inserimento, nella relazione sulla gestione al bilancio consolidato di indicatori non finanziari, la norma fa esplicito riferimento, in prima battuta, alle attività specifiche delle imprese consolidate, lasciando ipotizzare riferimenti a quote di mercato, innovazioni di prodotti o di processi, la cui evidenziazione potrebbe

**Posizione
della dottrina
aziendalistica**

**Indicatori
più idonei**

**Attività specifiche
delle imprese
consolidate**

(7) Cfr. F. Giunta e M. Pisani, «L'analisi del bilancio consolidato», in Amministrazione & Finanza n. 21/2000, inserto.

**Analisi degli aspetti
ambientali e sociali**

tuttavia non essere ritenuta opportuna per evidenti logiche di mercato. Per gli estensori della direttiva, in realtà, sulla base delle indicazioni contenute nella raccomandazione 2001/453/Ce del 30 maggio 2001, ciò comporta, ove opportuno, «un'analisi degli aspetti ambientali e sociali necessari per capire l'andamento, le prestazioni o la situazione di una società», riferibile molto probabilmente all'adozione, anche a livello di gruppo, di particolari strumenti informativi quali il bilancio ambientale e il bilancio sociale, atti a fornire una più efficace tutela degli interessi istituzionali nei vari contesti in cui esso opera.

Tra le informazioni da indicare vanno incluse, inoltre, quelle relative al personale. A tal proposito, si ritiene detta informativa debba vertere principalmente su aspetti quali la formazione, gli infortuni e le iniziative atte a migliorarne la fidelizzazione.

**Nuovi obblighi
di comunicazione
per gli amministratori****Considerazioni conclusive**

Con le recenti integrazioni all'art. 40 D.Lgs. n. 127/1991, gli amministratori chiamati nel prossimo futuro⁽⁸⁾ a redigere i bilanci consolidati, si troveranno di fronte a nuovi obblighi di comunicazione da inserire nella relazione sulla gestione consolidata di gruppo.

Si tratta, per gli espressi intendimenti del legislatore comunitario, di rendere questo importante documento "più rigoroso" nel fornire quell'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle società ricadenti nel consolidato.

In particolare, dovranno essere evidenziati i rischi e le incertezze inerenti alla gestione delle imprese, nonché gli indicatori di risultato finanziari e non finanziari ritenuti più consoni a rappresentare la situazione del gruppo e delle sue imprese. Un reticolo di elementi conoscitivi supplementari che arricchisce enormemente l'efficacia informativa del bilancio consolidato nel suo complesso e tale da rivalutarne in modo effettivo la funzione, ridotta ora a mero allegato del bilancio di esercizio della capogruppo consolidante.

**Efficacia informativa
del bilancio
consolidato**

I gruppi aziendali sono ormai diffusissime realtà economiche, spesso transnazionali, che muovono interessi e risorse a volte considerevoli. Gli scandali finanziari, di cui taluni importanti gruppi nazionali e internazionali si sono resi protagonisti negli ultimi anni, hanno reso manifesto l'elevato grado di opacità che contraddistingue in tanti casi siffatte forme plurime di organizzazione dell'attività d'impresa, a evidente nocumento degli interessi dei terzi (risparmiatori, creditori, minoranze, dipendenti ecc.) e della collettività in generale.

Sotto questo profilo, le recenti modifiche normative di cui ci siamo occupati nel presente lavoro non sono ancora suscettibili di colmare del tutto il divario esistente tra le potenzialità del bilancio consolidato e le reali esigenze dei vari portatori di interesse che si contraffacciano con l'attività dei gruppi d'impresa.

*Gaetano Sirimarco,
dottore commercialista
Studio Holzmilller, Commercialisti Associati
Partner Synergia Consulting Group*

(8) In caso di esercizio annuale, a partire da quelli chiusi al 31 dicembre 2008.